

Legge regionale 30 gennaio 1989 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

Art. 3

Modifica decorrenza del trasferimento delle funzioni di cui all' art. 48, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

1. Le funzioni di cui all' articolo 48, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di viabilità di competenza degli enti locali, vengono trasferite alle Province a decorrere dall' 1 gennaio 1989.